

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

**05 OTT. 2001**

=====

**05 OTT. 2001**

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

.....OMISSIS


ASSENTI:

IANNARILLI -

DELIBERAZIONE N°

1434

OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto di servizio con adeguamento del corrispettivo, da stipularsi con la Compagnia CO.Tra.L. S.p.A. per l'anno 2001- artt. 24, 25 e 26 della L.R. n. 30/1998, ed approvazione del piano di riequilibrio per gli anni 2001/2002, del rapporto ricavi e costi di esercizio ai sensi dell'art. 24, commi 2, 5 e 10 della L.R. 30/98, per l'esercizio delle linee interurbane ed interregionali.



**OGGETTO:** Approvazione dello schema di contratto di servizio, con adeguamento del corrispettivo, da stipularsi con la Compagnia Co.Tra.L. S.p.A. per l'anno 2001 – artt. 24, 25 e 26 della L.R. n. 30/1998, ed approvazione del piano di riequilibrio per gli anni 2001 / 2002, del rapporto ricavi e costi di esercizio ai sensi dell'art.24, commi 2, 5 e 10 della L. R. 30/98, per l'esercizio delle linee interurbane ed interregionali.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici

### VISTI:

- il Regolamento di cui al R.D. 8.1.1931, n. 148;
- il DPR 14.02.1972, n. 5;
- il DPR 24.07.1977, n. 616;
- il DPR 11 luglio 1980, n. 753;
- il Decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, modificato dal D. Lgs. n. 400 del 20 settembre 1999, recante "conferimento alle regioni di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- lo Statuto Regionale;
- la Legge Regionale 16 luglio 1998, n. 30 in materia di riorganizzazione del trasporto pubblico locale;
- la Legge Regionale 22 ottobre 1993, n. 57 in materia di procedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 1 luglio 1996, n. 25 in materia di organizzazione regionale;
- la Legge Regionale 7 maggio 2001 n. 11 in materia di disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001;
- la Legge Regionale 6 Settembre 2001, n. 24 di assestamento di bilancio per l'esercizio finanziario anno 2001 ;

### PREMESSO

- **che** con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7358 del 15/12/1998 sono stati individuati la rete ed il livello dei servizi minimi Provinciali, Regionali, ed interregionali su gomma, suddivisi per bacini provinciali;
- **che** in data 31 Dicembre 2000 è venuto a scadere il contratto di servizio già stipulato con la Soc.Co.Tra.L. S.p.A. e pertanto la Regione Lazio deve procedere alla stipula del contratto di servizio per l'anno 2001 per garantire il trasporto pubblico regionale ;
- **che** per la stipula del contratto di servizio in questione è necessario assicurare la copertura finanziaria nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dal regolamento CEE n. 1893/91;
- **che** la stipula del contratto di servizio con la Co.Tra.L. S.p.A. costituisce atto fondamentale per assicurare ai cittadini del Lazio il livello minimo di mobilità al fine di garantire la fruibilità dei servizi pubblici, socio - sanitari, scolastici, culturali, nonché di garantire ai pendolari e lavoratori livelli tariffari accettabili e concorrenziali e contribuire alla riduzione della congestione del traffico veicolare e dell'inquinamento atmosferico;
- **che** dai costi di esercizio riferiti all'anno 2000 e precedenti, emerge una situazione finanziaria deficitaria tra i corrispettivi per le prestazioni rese, ed i costi di esercizio sostenuti ;
- **che** in seguito all'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 422/1997, così come modificato dal Decreto legislativo n. 400/1999, i contratti di servizio devono assicurare la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari;
- **che** il corrispettivo del contratto di servizio previsto per l'anno 2001, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda, per quanto sopra detto, deve essere

conseguentemente adeguato rispetto a quello stipulato per l'anno 2000, così come indicato all'articolo 7 del contratto stesso;

**TENUTO CONTO** di quanto esplicitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Co.Tra.L. S.p.A. nella nota illustrativa al budget 2001, e che da quanto si evince dall'esame del conto economico comparato per gli anni 2000/2003, il corrispettivo del contratto di servizio stimato per lo svolgimento dei servizi di trasporto per l'anno 2001 ammonta, al netto dei ricavi da traffico, a £ 368.062.000.000 (trecento sessantotto miliardi sessantadue milioni di lire);

**RITENUTO** conseguentemente necessario adeguare per l'anno 2001 il corrispettivo, e procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto di servizio di cui allo schema allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, denominato allegato A) "Contratto di Servizio Regione Lazio / Co.Tra.L. S.p.A."

**VISTA** la bozza del presente contratto di servizio per l'anno 2001 (allegato "A") che sostituisce il contratto di servizio stipulato dalla Regione Lazio con Linee Laziali S.p.A. ora Co.Tra.L. S.p.A., repertorio 5455;

**CONSIDERATO:**

- che gli oneri finanziari relativi al contratto di servizio di cui all'oggetto, pari a Lire 368.062.000.000 (trecentosessantotto miliardi sessantadue milioni di lire), ivi inclusi gli obblighi di servizio per Lire 50.000.000.000 (cinquanta miliardi), oltre I.V.A., trovano la necessaria copertura finanziaria, rispettivamente nei capitoli di bilancio regionale di previsione e di assestamento - esercizio anno 2001 - di seguito indicati:

- a) quanto a Lire 228.062.000.000= (duecentoventotto miliardi sessantadue milioni di lire), sul capitolo n. 43118 denominato "Fondo regionale trasporti (L.R. 16/7/1998, N. 30)";
- b) quanto a Lire 140.000.000.000 (centoquaranta miliardi), sul capitolo n. 43107 denominato "Spese relative alla stipula del contratto di servizio con Linee Laziali S.p.A". - oggi Co.Tra.L. S.p.A., concernente l'anno 2001;
- c) quanto a Lire 36.806.200.000=, sul capitolo 43119 denominato "utilizzazione assegnazione dello Stato della quota IVA relativa ai contributi destinati alle regioni ed agli enti locali titolari di contratti di servizio anni 1999-2000 (art. 9, comma 4, della legge 7/12/1999, n. 472 - interventi nel settore dei trasporti)".

**ACCERTATO** che è stato effettuato il pagamento annuale della tassa di rilascio di concessione per il contratto di servizio, e del contributo di sorveglianza, relativi all'anno 2001, di cui alla legge n. 30 del 2/05/1980, e successive modificazioni, come segue:

- Tassa di rinnovo di concessione e contributo di sorveglianza per L. 280.000.000. ( versate sul c/c 63101000 intestato a Regione Lazio - Tasse concessioni regionali - Servizio Tesoreria - Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma);

**ATTESO**, inoltre, che ai sensi della Legge Regionale 16 luglio 1998, n. 30 in materia di riorganizzazione del trasporto pubblico locale è previsto quanto segue :

1. i contratti debbono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, che, al netto dei costi delle infrastrutture, deve raggiungere almeno lo 0,35 ai sensi dell'art.24, comma 2;
2. il mancato raggiungimento del rapporto di cui al comma 2, comporta la pronuncia di decadenza dell'affidamento e conseguentemente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.24, comma 5, salvo quanto previsto dal comma 10 dello stesso articolo;



3. l'Ente affidante, ai sensi dell'art.24, comma 10, in sede di prima applicazione della legge 30/98, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2 alla data dell'1/01/2000, può prorogare la scadenza di un biennio, previa presentazione di un piano di riequilibrio;

**CONSIDERATO** che:

- a) la Società CO.TRA.L. S.p.A. ha presentato, in data 18/07/2001, il bilancio per l'anno 2000, il budget pluriennale 2001-2003, e la nota illustrativa al budget 2001, e che la suddetta documentazione è stata acquisita agli atti del dipartimento mobilità e trasporti in data 23/07/2001, con prot. n. 5836/MT;
- b) la suddetta documentazione illustra il processo di riorganizzazione della Compagnia per il periodo 2001 / 2003, e gli obiettivi programmatici articolati in azioni mirate sia all'incremento dei ricavi, sia al contenimento ed alla ottimizzazione dei costi con evidenziazione dell'andamento del rapporto ricavi costi secondo cui per l'anno 2000 il suddetto rapporto è stato pari al 35,12%, e che nell'anno 2001 è previsto un rapporto pari al 33,27%, che per il 2002 potrà essere pari al 35,79% e per l'anno 2003 si prevede possa raggiungere la soglia del 36,18%; in particolare le azioni di intervento mirano a :

– **Ricavi da vendite e prestazioni**

I ricavi potranno essere incrementati mettendo in atto le seguenti azioni:

- Revisione ed aggiornamento del sistema di integrazione tariffaria attraverso l'adozione di tecnologie avanzate, quali l'informatizzazione della distribuzione dei titoli di viaggio, e della rilevazione a bordo del passeggero pagante ;
- Riduzione dell'evasione tariffaria, incrementando l'attività di controllo;
- Revisione delle tariffe, immutate dal 1994 e che dal 1997 sono I.V.A inclusa;
- Attuazione di un'offerta di servizi diversificati ed ampliamento delle attività di businnes;

– **Costi di gestione**

Il contenimento e l'ottimizzazione dei costi di gestione potrà essere raggiunta come segue

- Realizzando, in accordo con la organizzazioni sindacali, un graduale recupero della produttività aziendale attraverso azioni mirate al miglioramento della produttività di tutto il personale ed in particolare del personale viaggiante, tramite l'ottimizzazione dei turni di guida;
- Confermando ed attuando il processo di ristrutturazione del settore della manutenzione , con una sostanziale modifica delle logiche e delle infrastrutture di supporto ( gestione di un limitato numero di impianti con " manutenzione pesante " );
- Riducendo il numero dei chilometri delle vetture in fuori servizio, così da consentire un risparmio di costi diretti di rotolamento senza influire sul servizio reso all'utenza;
- Rinnovando il parco autobus, così da massimizzare il numero dei mezzi disponibili per il servizio, e consentire una significativa riduzione di costi in termini di manutenzione;
- Avviando il processo di esternalizzazione, di circa 9,8 milioni di vett./km da sub affidare a terzi, processo che consentirà di realizzare economie da reinvestirsi in ambito aziendale;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del piano di riequilibrio presentato dalla Soc. Co.Tra.L. S.p.A., atto necessario per la stipula del nuovo contratto di servizio;

Vista la L. 127/1997;

all'unanimità,

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui devono intendersi come formalmente riproposte,

1. **di approvare** lo schema di contratto di servizio da stipularsi con la Soc. Co.Tra.L. S.p.A., composto dalle premesse e da 21 articoli numerati da 1 a 21, nonché approvare i relativi allegati alla presente deliberazione:
  - A ) - Contratto di servizio;
  - A1) - Programma di esercizio;
2. **di corrispondere** alla Soc. Co.Tra.L. S.p.A. quale corrispettivo del contratto di servizio per l'anno 2001 l'importo di Lire 368.062.000.000.=, ivi inclusi gli obblighi di servizio per Lire. 50.000.000.000 (cinquanta miliardi), oltre I.V.A.;
3. **di dare atto** che gli oneri finanziari relativi al contratto di servizio di cui all'oggetto, pari a Lire 368.062.000.000 (trecentosessantotto miliardi sessantadue milioni di lire), oltre I.V.A., trovano la necessaria copertura finanziaria, rispettivamente nei capitoli di bilancio regionale di previsione - esercizio anno 2001 di seguito indicati:
  - quanto a Lire 228.062.000.000= (duecentoventotto miliardi sessantadue milioni di lire), sul capitolo n. 43118 denominato "Fondo regionale trasporti (L.R. 16/7/1998, N. 30)";
  - quanto a Lire 140.000.000.000 i (centoquaranta miliardi), sul capitolo n. 43107 denominato "Spese relative alla stipula del contratto di servizio con Li.La S.p.A., oggi Co.Tra.L. S.p.A. concernente l'anno 2001";
  - quanto a Lire 36.806.200.000= (trentasei miliardi ottocentoseimilioni duecentomila di lire), sul capitolo 43119 denominato "utilizzo assegnazione dello Stato della quota IVA relativa ai contributi destinati alle regioni ed agli enti locali titolari di contratti di servizio anni 1999-2000 (art. 9, comma 4, della legge 7/12/1999, n. 472 - interventi nel settore dei trasporti)".
4. **di approvare** il piano di riequilibrio del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto delle infrastrutture, ai sensi dell'art.24, commi 2, 5 e 10 della L. R. 30/98 presentato dalla Soc. Co.tra.l. S.p.A., per l'esercizio delle linee interurbane ed interregionali così come esplicitato nelle premesse, per gli esercizi 2001 e 2002;
5. **di dare mandato** al Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti per la stipula del contratto di servizio per l'anno 2001, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui in premessa;

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, la presente deliberazione è impugnabile innanzi il Tribunale Amministrativo del Lazio entro il termine di 60 giorni ovvero con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. 127/1997.

La presente deliberazione è pubblicata nel B.U.R.L. ad ogni effetto di legge.

Stampa Regione Lazio

  
L'ASSESSORE


4

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



- 8 OTT. 2001



ALLEG. alla DELIB. N. 1434  
DEL 5 OTT. 2001

*Cum*

### ALLEGATO " A "

Il presente schema di contratto si compone di n. 14 pagine numerate da 1 a 14

Il Direttore Vicario del Dipartimento


L'Assessore

## **CONTRATTO DI SERVIZIO**

### **REGIONE LAZIO / CO.TRA.L. S.p.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LAZIO



L'anno 2001 il mese di \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ in Roma  
Via Cristoforo Colombo 212, nella sede della Regione Lazio, innanzi a me Dr.  
\_\_\_\_\_, Ufficiale rogante dell'Amministrazione Regionale, sono  
comparsi per :

La Regione Lazio, di seguito denominata "Regione" o "Ente affidante", nella persona del Dr.  
\_\_\_\_\_, Codice Fiscale : \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_. Direttore del  
Dipartimento Mobilità e Trasporti dell'Assessorato Trasporti e Lavori Pubblici, domiciliato per la  
carica in Roma Via Capitan Bavastro n. 108;

La Compagnia Trasporti Laziali – società regionale S.p.A., con sede in Roma, Via dei  
Radiotelegrafisti, 44, partita Iva 06043731006, di seguito denominata " Co.Tra.L. S.p.A." o  
"Gestore" o "Azienda", nella persona del \_\_\_\_\_, Dr. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale :  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Roma, giusta  
delega di cui al verbale n. \_\_\_\_ / 2001 del giorno \_\_\_\_\_ 2001 che si allega al presente atto;


Io sottoscritto Ufficiale rogante sono certo dell'identità personale dei comparenti, i quali con  
il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni.

Su richiesta dei comparenti ho provveduto a redigere l'atto di seguito riportato, redatto in  
conformità alla delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2001.

#### **Premesso che:**

1. Con deliberazione della Giunta regionale n.7358 del 15/12/98 sono stati individuati la rete ed il livello dei servizi minimi provinciali, regionali ed interregionali, suddivisi per i cinque bacini di traffico, in cui sono ricompresi i servizi assicurati da Co.Tra.L. S.p.A.; detti servizi sono stati integrati con provvedimenti autorizzativi dell'Amministrazione regionale

2. Il decreto legislativo n. 422/97, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 400/99, stabilisce tra l'altro:
- a) il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di tutti i compiti e funzioni relativi al servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, tranne quelli espressamente riservati allo Stato richiamati dal decreto suddetto, delegando alle Regioni i relativi compiti di programmazione;
  - b) che le Regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le rappresentanze degli Enti e delle Autonomie locali, conferiscono alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali tutte le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, adottando, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate;
  - c) che i servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, siano definiti dalle Regioni tenendo conto: dell'integrazione tra le reti di trasporto, del pendolarismo scolastico e lavorativo, della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai servizi amministrativi, socio - sanitari e culturali, delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento;
  - d) che gli Enti Locali possono istituire, d'intesa con la Regione ai fini della compatibilità di rete, servizi aggiuntivi a quelli minimi definiti dalla Regione stessa, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi;
  - e) che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, tranne quelli gestiti in economia, sia regolato mediante contratti di servizio, che fissano anche gli obblighi relativi ai servizi aggiuntivi e le corrispondenti compensazioni finanziarie;
  - f) che i contratti di servizio devono avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, almeno fino ad un valore pari allo 0,35 a partire dal 1/1/2000. In sede di prima applicazione è prevista la possibilità di derogare a tale disposizione, previa presentazione, di un piano biennale di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi che deve essere approvato dall'ente affidante;
  - g) l'obbligo di affidare quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali;
3. La Legge Regionale n° 30/98 definisce i criteri per l'attuazione del citato d.lgs. 422/97 nella Regione Lazio, disciplinando le modalità specifiche per la pianificazione, la programmazione e la regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale sul territorio regionale;
4. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto nel D.L. 422/97 articolo 18, e L.F. 30/98 articolo 23, attiva, previa approvazione di apposito progetto da parte dell'ente affidante, le procedure



*a*

- concorsuali di sub affidamento a terzi di quote di servizio, nel limite massimo del 12 % del servizio svolto, mantenendone integralmente la responsabilità nei confronti dell'Ente affidante;
5. Il presente contratto di servizio sostituisce quello stipulato tra la Regione Lazio e la Soc. Linee Laziali S.p.A. in data 15 Dicembre 2000, repertorio 5455.
  6. Il presente contratto ha validità per l'anno 2001.
  7. Il Contratto di Servizio, secondo i requisiti di legge, formalizza i reciproci impegni ed obblighi tra Regione Lazio, nella sua qualità di titolare dei servizi, e Co.Tra.L. S.p.A., quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica;
  8. Le parti riconoscono la necessità di un adeguamento continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento e mantenimento di una situazione economico-finanziaria aziendale equilibrata, presupposto indispensabile per una politica della mobilità compatibile con gli obiettivi e i vincoli di economicità programmati;
  9. L'esigenza di monitoraggio sugli obiettivi fissati nel Contratto comporta l'obbligo, per l'azienda, di dotarsi di strumenti e risorse idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico - economica dei valori presi a riferimento negli impegni contrattuali.
  10. L'Ente affidante ha approvato il presente schema di contratto di servizio, ed i relativi allegati, con deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2001;
  11. che la Giunta Regionale del Lazio con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato il piano di riequilibrio per gli anni 2001 / 2003, presentato dalla Co.Tra.L. S.p.A., finalizzato al raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura;
  12. La Soc. Co.Tra.L. S.p.A. ha approvato il presente schema di contratto di servizio, ed il relativo allegato, con propria deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2001

### **Stipulano e convengono quanto segue**

#### Art. 1

##### (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di Servizio, di seguito nominato per brevità "Contratto".

#### Art. 2

##### (Struttura del Contratto)

1. Il Contratto si articola in quattro parti secondo la seguente struttura logica:



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

## **I Parte - Durata e Oggetto**

- Art.3 Durata, - Art.4 Oggetto, - Art.5 Prestazioni, - Art.6 Variazioni dei servizi, - Art.7 Corrispettivi, - Art.8 Sub affidamento di servizi, - Art.9 Interruzione servizi;

## **II Parte - Obiettivi**

- Art.10 - Obiettivi di efficacia/efficienza/qualità, - Art.11 Rapporti sull'esercizio;

## **III Parte - Impegni programmatici dalle parti**

- Art.12 Politica tariffaria, - Art.13 Politica della Qualità - Carta dei servizi, - Art.14 Gestione dei servizi.

## **IV Parte - Sistema di monitoraggio**

- Art.15 Monitoraggio tecnico - economico dell'esercizio, - Articolo 16 Monitoraggio della qualità, - Art.17 Vigilanza;

## **V Parte - Disposizioni varie e finali**

- Art.18 Sanzioni, - Art.19 Risoluzione del contratto, - Art.20 altre disposizioni, - Art.21 Controversie tra le parti

## **PARTE PRIMA: DURATA E OGGETTO**

### **Art. 3**


(Durata)

1. Il Contratto ha validità per l'anno 2001; il medesimo potrà essere sottoposto a verifica delle parti, con possibilità di apportare modifiche atte a garantire la massima funzionalità per il periodo di validità del contratto, anche in relazione all'evoluzione della normativa regionale.

### **Art. 4**

(Oggetto)

1. Il Contratto disciplina i rapporti tra la Regione Lazio e la Co.Tra.L. S.p.A. ai sensi dell'art.19 del decreto legislativo n. 422/97 integrato dal decreto legislativo n. 400/99 e della L.R. 30/98 .
2. E' oggetto del presente contratto l'esercizio della rete di trasporto pubblico delle autolinee provinciali, regionali ed interregionali, come distinte dall'art.3, commi 4, 5, 6 della L.R. n. 30/98 individuati con deliberazione della Giunta Regionale n. 7358 del 15.12.98 e sue successive modifiche e integrazioni, secondo il programma di esercizio 2001 analiticamente indicato nell'allegato " A1 " al presente contratto di cui è parte integrale e sostanziale, anche se materialmente non allegata, che le parti dichiarano di ben conoscere e mai dispensano dalla lettura .




AV

Art. 5  
(Prestazioni)

1. L'Azienda gestisce la rete di trasporto pubblico automobilistico nel rispetto degli obiettivi e delle linee - guida stabilite dall'Amministrazione regionale, secondo il programma di esercizio annuale che, annesso al Contratto all'allegato "A1", ne costituisce parte integrante ed inscindibile.
2. Il programma di esercizio in allegato, descrive l'offerta assegnata e suddivisa per provincie ( Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone, Latina), e dovrà riportare :
  - orari di servizio per ogni corsa in termini di partenza e di arrivo ai capolinea;
  - corse giornaliere articolate per tipologia nei diversi periodi dell'anno;
  - descrizione degli instradamenti per linea;
  - giorni di esercizio annui per ogni stagionalità di esercizio;
  - vetture - Km di servizio all'utenza.
3. L'Azienda, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso delle adeguate capacità tecnico - produttive, nel rispetto delle normative vigenti, si impegna a programmare e coordinare tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi ed in particolare cura e garantisce:
  - la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che deve rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa relativamente alla carrozzeria ed alle parti meccaniche;
  - le revisioni periodiche e/o le modifiche previste dalla legge ;
  - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle paline di fermata;
  - le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione, implementando ogni forma di innovazione e risparmio;
  - l'informazione all'utenza in termini di percorsi ed orari;
  - il livello ottimale delle condizioni di sicurezza
4. L'Azienda si impegna ad applicare al personale impiegato nell'esercizio del trasporto pubblico locale il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del '94.

Art. 6  
( Variazione dei servizi )

1. L'Ente affidante potrà richiedere parziali variazioni all'organizzazione dei servizi, sia per soddisfare gli interessi della collettività, sia per comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, sia per la razionalizzazione delle reti, ovvero a seguito di cambiamenti dell'assetto della viabilità, e qualora sopravvengano circostanze nuove, straordinarie o eventi imprevedibili,




A handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp.

- non previsti in sede di formulazione del presente contratto.
2. L'esercente potrà apportare, previa specifica autorizzazione dell'Ente affidante, parziali variazioni all'organizzazione dei servizi sia per specifiche esigenze mirate al miglioramento dell'offerta e/o al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza ovvero a seguito di cambiamenti dell'assetto della viabilità e sia per comprovate esigenze di miglioramento della circolazione .
  3. Le variazioni di cui ai commi precedenti, che comportino una riduzione od un aumento della percorrenza complessiva entro il limite massimo del 2% ( due per cento ), non determinano variazioni dell'ammontare del corrispettivo di cui all'articolo 7;
  4. Le variazioni che comportino diminuzioni o aumento della percorrenza limitatamente alla quota che eccede il 2% , determinano un pari aumento o diminuzione percentuale del corrispettivo;
  5. L'Azienda è tenuta, sotto la propria responsabilità , ad assumere immediatamente tutti i provvedimenti urgenti necessari ad assicurare la continuità dell'esercizio, conseguenti a provvedimenti adottati dalle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per motivi di forza maggiore.

Art. 7  
(Corrispettivi)

1. La Regione Lazio, per l'anno 2001, riconosce a Co.Tra.L. S.p.A. i corrispettivi indicati nei commi successivi, a fronte dell'erogazione del servizio di trasporto pubblico, nel rispetto degli standard minimi di qualità previsti nel presente contratto. La Co.Tra.L. S.p.A. pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma di esercizio 2001 di cui all'allegato " A1 ".
2. La Regione Lazio, tenuto conto dell'accordo inter istituzionale siglato in data 17/02/2000 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 495 del 22/02/2000, riconosce anche per l'anno 2001, a favore del gestore un corrispettivo pari a £. 50.000.000.000, oltre IVA ai sensi di legge, correlato al rispetto degli obblighi di servizio pubblico di cui all'art. 2 del Regolamento CEE n. 1191/69 come modificato dal regolamento CEE n. 1839/91;
3. La Regione corrisponderà al Gestore quale corrispettivo per la prestazione del servizio effettivamente offerto all'utenza e misurato in vetture chilometro, al netto dei ricavi da traffico, l'importo annuo di Lit. 368.062.000.000 oltre I.V.A. , come di seguito indicato, comprensivo della somma di £. 50.000.000.000 ( cinquanta miliardi ) per obblighi di servizio di cui al precedente comma 2 :



A handwritten signature or set of initials, possibly "Ar", located in the bottom right corner of the page.


Vetture – km		
Vetture – km di servizio	Km.	81.500.000
Corrispettivo/km	£.	4516.098
Corrispettivo totale	£.	368.062.000

4. Il corrispettivo anzidetto, viene erogato in sei rate bimestrali, come segue.:
- le prime cinque saranno corrisposte in acconto entro 45 giorni dalla data di presentazione della fattura da emettersi all'inizio di ogni bimestre di riferimento;
  - la sesta a saldo, riferita all'ultimo bimestre è corrisposta, previa presentazione della fattura da emettersi all'inizio del sesto bimestre, come segue :
    - quanto all'80 %, entro 45 giorni dalla data di presentazione della fattura;
    - quanto al residuo 20 %, entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione predisposta dall'azienda ai sensi degli artt.10 e 11 comma 1 lettera a) e di quanto previsto all'art. 18 ( Penali ).
5. In caso di pagamenti effettuati oltre i termini sopra indicati la Regione, su tali corrispettivi, riconosce all'Azienda gli interessi legali per ritardato pagamento a partire dal trentesimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti dal presente contratto.
6. Le parti danno atto che i termini e le disposizioni per i pagamenti previsti nei commi 4 e 5 del presente articolo, non trovano applicazione, per quanto concerne le somme erogate a titolo di anticipazione, effettuate in data antecedente a quella di stipula del presente contratto.

#### Art. 8

##### (Sub affidamento di servizi)

- Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto nel D.L. 422/97 articolo 18, e L.R. 30/98 articolo 23, attiva, previa approvazione di apposito progetto da parte dell'ente affidante, le procedure concorsuali di sub affidamento a terzi di quote di servizio, nel limite massimo del 12 % del servizio svolto, mantenendone integralmente la responsabilità nei confronti dell'Ente affidante;
- Resta inteso che l'impegno dell'Azienda a promuovere l'attività di sub affidamento mira ad ottenere riduzioni sui costi correnti di esercizio da reinvestire nel miglioramento qualitativo del servizio offerto e non comporta alcuna riduzione del corrispettivo contrattuale previsto;
- In caso di sub affidamento di singole attività o specifici servizi di trasporto, l'Azienda potrà concedere in locazione o in uso gratuito all'affidatario i veicoli occorrenti per lo svolgimento del servizio, ancorché finanziati, secondo modalità stabilite, nel rispetto delle norme vigenti in



*Handwritten signature or initials.*

materia di destinazione ed uso dei veicoli medesimi e con i vincoli eventualmente posti all'atto della concessione di contributi o finanziamenti pubblici.

Art. 9

(Interruzione dei servizi)

1. L'esecuzione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dall'Azienda per nessun motivo salvo cause di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica, e in questo caso deve essere ripristinata al più presto.
2. Il Gestore non potrà invocare l'inadempimento di alcuna delle prestazioni della Regione quale causa di sospensione della propria prestazione. In caso di abbandono o sospensione del servizio da parte del gestore la Regione potrà sostituirsi senza formalità di sorta a Co.Tra.L. S.p.A. per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa su di essa delle spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio la Regione potrà avvalersi di altre aziende o di privati nel rispetto della vigente normativa.
3. L'Azienda garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo prevista, secondo quanto stabilito dalla legge 12/6/1990, n. 146 e dall'Accordo Nazionale del 7 febbraio 1991.
4. Il verificarsi di eventi fortuiti o accidentali, quali calamità naturali, terremoti, sommosse, e comunque non prevedibili non determinano riduzioni del corrispettivo contrattuale, né sono considerate interruzioni di servizio.

**PARTE SECONDA: OBIETTIVI**

Art. 10

(Obiettivi di efficacia/efficienza/qualità)

1. Le parti concordano nell'assumere i rapporti mensili e giornalieri dell'esercizio prodotti dalla Co.tra.l. S.p.A. quale valutazione sullo stato di fatto del livello quantitativo e qualitativo del servizio erogato e della situazione organizzativa economica e finanziaria dell'azienda. Le parti concordano, inoltre, di identificare gli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi attraverso i parametri di seguito indicati:
  - Percorrenze chilometriche annue di servizio effettivo, suddiviso per provincia, (milioni vetture km) ..... **81,5 Mln**
  - Copertura giornaliera (ore di servizio al giorno) ..... **16 - 22**
  - Regolarità del servizio, suddiviso per provincia (% km e corse effettuate / km e corse programmate) ..... **99 %**
  - Velocità commerciale media (% km percorsi / ore di guida di linea) ..... **30 - 35**
  - Anzianità mezzi (età media del parco mezzi) ..... **11**



*W*

- Climatizzazione (% mezzi climatizzati sul totale) ..... **21 %**
- Pulizia mezzi (% mezzi in uscita sottoposti a pulizia ordinaria giornaliera) **100 %**
- Orari ai capilinea, suddiviso per provincia (n. capilinea con orari) ..... **28**
- Gradimento dell'utenza (qualità percepita dalla clientela) in base a quanto definito nella carta dei servizi ... ..... **Carta dei Servizi**
- Passeggeri trasportati paganti anno (numero) (2) ..... **100.000.000**

(2) calcolati applicando i criteri di trasformazione dei titoli di viaggio in numero di viaggi annui

2. Le parti concordano che la quantificazione degli obiettivi, definita al comma precedente, è coerente, in attesa della definizione del Piano Regionale dei Trasporti, con l'assetto del trasporto e della mobilità sostenibile regionale, come subordinata al permanere delle attuali condizioni di viabilità e traffico, e con la politica tariffaria in vigore alla data di stipula del contratto e con i programmi richiamati nella Parte Terza.

#### Art. 11

#### (Rapporti sull'esercizio)


1. Co.Tra.L. S.p.A. si impegna a produrre la seguente documentazione :

- a) Rapporto mensile e totale progressivo all'ultimo mese di riferimento sull'andamento gestionale con particolare riferimento alla situazione organizzativa, economica e finanziaria dell'Azienda, in termini di :

- andamento gestionale - ( Conto economico, situazione finanziaria, andamento ricavi );
- andamento forza e costo del lavoro, con analisi dei dati e scostamenti;
- andamento del servizio – ( indicatori, vetture Km con grafici, produttività, disponibilità ed utilizzo mezzi ) ;
- andamento degli investimenti.

- b) Rapporto giornaliero sull'esercizio dal quale si evinca, per ciascuna provincia, lo scostamento, positivo o negativo, del programma di esercizio effettuato rispetto a quello indicato nell'allegato " A1 " del presente contratto, in termini numerici e percentuali, con riferimento al numero di corse e di chilometri di servizio, classificandoli per tipologia di causa : mancanza di personale, disponibilità di mezzi, guasti o incidenti dei mezzi, altra motivazione.

2. Il rapporto mensile sull'andamento gestionale di cui al punto a) del precedente comma dovrà essere trasmesso dall'Azienda, all'Ente concedente, entro il secondo mese successivo a quello di riferimento;



*Handwritten signature*

- 3 I rapporti giornalieri, raccolti in plico mensile, dovranno essere trasmessi dall'Azienda, all'Ente concedente, entro il mese successivo a quello di riferimento;
- 4 La mancata trasmissione della documentazione nei termini previsti dal presente articolo è sanzionabile ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c) ;
- 5 Le parti concordano che i dati contenuti nei rapporti suddetti rappresentano la situazione di riferimento su cui sono riportati e misurati gli obiettivi del Contratto;

### **PARTE TERZA: IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI**

#### Art. 12


##### (Politica tariffaria)

1. L'Azienda adotta i livelli tariffari definiti dalla Regione.
2. Nella determinazione dei livelli tariffari la Regione agisce in coerenza con gli obiettivi generali di politica tariffaria nazionale, prendendo anche in considerazione i seguenti fattori: andamento del tasso di inflazione, adeguamento ai livelli tariffari rilevati nelle grandi città europee, effettivo miglioramento del livello qualitativo dei servizi.
3. Co.Tra.L. S.p.A. porrà in essere, progressivamente, innovazioni tecnologiche sui sistemi di rilevazione, sicurezza, commercializzazione, controllo e verifica dei titoli di viaggio, sia per aumentare la qualità del servizio alla clientela e sia per incrementare gli introiti della produzione combattendo l'evasione e la contraffazione dei suddetti titoli.

#### Art. 13

##### (Politica della qualità e immagine dei servizi - Carta dei servizi)

1. L'Azienda si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dai clienti-utenti.
2. A tal fine l'Azienda adotta entro 90 gg. dalla stipula del presente contratto la Carta dei servizi, che dovrà essere approvata dalla Regione. La mancata adozione della Carta dei servizi nei termini suddetti, comporta l'applicazione della penale di cui al secondo comma dell'art.18 ( penali ).
3. La valutazione sui livelli di qualità percepita dal cliente sarà effettuata attraverso il confronto semestrale dell'indice di gradimento dell'utenza.
4. Le rilevazioni della soddisfazione dell'utenza saranno realizzate dall'Azienda anche tramite società esterna specializzata. I rapporti semestrali di rilevazione dovranno illustrare nel dettaglio la metodologia di analisi utilizzata.



A small, handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page.

Art. 14  
(Gestione dei servizi)

1. Co.Tra.L. S.p.A. si impegna, con modalità operative rientranti nell'autonomia gestionale d'impresa, a conseguire i miglioramenti di produttività ed efficienza così come definiti nella Parte Seconda del presente contratto di servizio.
2. Co.Tra.L. S.p.A., condividendo con la Regione la necessità di introdurre un maggiore presidio sulla qualità dei servizi erogati, si impegna a vigilare ed intervenire al fine di assicurare:
  - la regolare esecuzione del programma di esercizio, con particolare riferimento al rispetto delle frequenze e degli orari,
  - la corretta gestione del personale di guida in linea, finalizzato anche ad un incremento del rapporto di qualità delle risorse umane impiegate a diretto contatto con l'utenza ;
  - il rispetto degli standard qualitativi di servizio, così come previsto nella carta dei servizi.
3. L'Azienda si impegna a ridurre l'evasione tariffaria mettendo in atto azioni strutturate e continuative di controllo sull'intero territorio regionale

**PARTE QUARTA: IL SISTEMA DI MONITORAGGIO**

Art. 15  
(Monitoraggio tecnico - economico dell'esercizio)

1. L'azienda, a conclusione dell'esercizio, trasmette all'Ente concedente, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico, il rendiconto annuale sull'andamento gestionale, approvato da parte del Consiglio di Amministrazione - detta rendicontazione comprende in particolare :
  - elenco a consuntivo dei km. percorsi in servizio, suddivisi per Provincia, con esclusione dei trasferimenti tecnici da e per gli impianti;
  - elenco degli automezzi utilizzati;
  - elenco nominativo del personale utilizzato per i servizi
  - descrizione analitica del valore della produzione;
  - descrizione analitica dell'ammontare dei costi operativi;
  - rapporto ricavi/costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura;
  - oneri connessi agli obblighi di servizio.
2. La rendicontazione deve essere firmata dal rappresentate legale dell'Azienda..

Art. 16  
(Monitoraggio della qualità del servizio)

1. L'Azienda fornisce con cadenza semestrale i dati sul monitoraggio del livello di soddisfazione dei clienti-utenti e con cadenza trimestrale le rilevazioni interne sul rispetto degli obiettivi di qualità erogata definiti dalla Carta dei Servizi.



A handwritten signature, possibly 'AV', located in the bottom right corner of the page.

2. L'Azienda presenta i risultati alla Regione. La Regione valuta il rispetto degli standard di qualità ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione può effettuare rilevazioni campionarie sulla rete per verificare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio.


Art. 17  
(Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'esercizio, e sulla veridicità dei dati dichiarati ai sensi degli articoli precedenti, spettano all'Ente affidante che può effettuare apposite verifiche direttamente o incaricando soggetti specializzati.

**PARTE QUINTA : DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

Art. 18  
( Penali )

1. L'eventuale mancato rispetto degli obblighi contrattuali è regolato come segue:
  - a) Lo scostamento superiore al ~~2%~~ <sup>3%</sup> per cento in ambito provinciale, calcolato su base mensile, per il mancato rispetto della regolare esecuzione del programma di esercizio, con riferimento al rapporto tra km e/o corse effettuate / km e/o corse programmate), determina, oltre alla riduzione del corrispettivo previsto al comma 4 dell'art. 6, l'applicazione della sanzione di £. 10.000.000 per ogni ambito e per ogni mese; per scostamenti superiori al 5% può essere applicata la risoluzione contrattuale in danno;
  - b) Qualora non vengano prodotti i reports nei tempi previsti ai sensi dell'art.11 del presente contratto, si incorrerà nelle seguenti sanzioni:
    - Addebito della somma di £. 5.000.000 per ogni report mensile di cui al comma 1 lettera a), non trasmesso nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 11;
    - Addebito della somma di £. 500.000 per ogni report di cui al comma 1 lettera b) dell'art.11, non trasmesso nei termini previsti dai commi 3 e 4;
2. In caso di mancata adozione della carta dei servizi da parte dell'azienda nei termini previsti dall'art.13, si applica la sanzione di £. 100.000.000.
3. L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata sulla rata di saldo di cui all'art.7 del presente contratto.



*Handwritten mark or signature.*

Art. 19  
(Risoluzione del contratto)

1. Fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dall'affidamento del servizio disciplinati dall'art. 21 della L.R. n. 30, l'Ente affidante può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
  - inadempimento degli obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali ovvero delle clausole che disciplinano il contratto di servizio;
  - sub affidamento dei servizi senza la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante;
  - servizio non iniziato entro il termine previsto, ovvero abbandonato o interrotto; ripetute o gravi irregolarità nell'effettuazione dei servizi non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - impossibilità di ripristinare il servizio con tutte le garanzie richieste, entro un congruo termine;
  - gravi e ripetute irregolarità di carattere amministrativo.
2. La risoluzione del contratto prevista nei disciplinati dall'art. 21 della L.R. n. 30, non comporta alcun indennizzo;
3. La Co.Tra.L. S.p.A. può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso di ritardato, reiterato ed immotivato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della Regione, trascorsi tre mesi dalla formale notifica di risoluzione contrattuale .

Art. 20  
(Altre disposizioni)

1. Con riferimento al combinato disposto degli articoli 19, 24 e 36 della legge regionale 30/1998 le parti concordano che le trattative per il rinnovo del contratto di servizio per il periodo 2002 / 2003 saranno avviate entro il mese di Novembre 2001;
2. Sino alla stipula del nuovo contratto, che dovrà essere sottoscritto entro 90 giorni dalla data di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Lazio, i rapporti tra i contraenti saranno regolati dal presente contratto, salvo eventuale conguaglio attivo e/o passivo del corrispettivo rideterminato in sede di rinnovo;
3. Gli importi già erogati dalla Regione Lazio alla Co.Tra.L. S.p.A., in esecuzione del contratto stipulato in data 15 Dicembre 2000 - repertorio 5455, sono considerati quali acconti sui corrispettivi determinati ai sensi dell'art. 7 del presente contratto, non soggetti quindi ad erogazione di interessi di qualsiasi genere, né a rivalutazione monetaria ;

Art. 21  
(Controversie tra le parti)

1. Le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del mancato rispetto delle clausole previste nel presente contratto saranno devolute all'esame di un collegio arbitrale, composto



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

- di tre membri, di cui uno scelto da Co.Tra.L. S.p.A., l'altro dalla Regione ed il terzo di comune accordo;
2. In mancanza di accordo tra le parti circa la scelta del terzo, alla scelta provvede il Presidente del Tribunale competente;
  3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in vigore in materia, nonché alle disposizioni del codice civile in materia di trasporti;
  4. In caso di contenzioso il foro competente è quello di Roma;
  5. Tutte le spese contrattuali e di registrazione sono a carico di Co.Tra.L. S.p.A.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ne ho dato lettura ai comparenti, i quali da me richiesti hanno dichiarato di essere conformi alla volontà degli stessi e con me Ufficiale rogante lo sottoscrivono.

Il presente atto è composto di n. \_\_\_\_\_ pagine e righe \_\_\_\_\_ ed è conforme allo schema predisposto ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2001, in parte scritto a macchina ed in parte da me Ufficiale rogante.

**PER CO.TRA.L. S.p.A.**

Il \_\_\_\_\_ Co.Tra.L. S.p.A.  
( \_\_\_\_\_ n.q. )

**PER LA REGIONE LAZIO**

Il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti  
( \_\_\_\_\_ )

**Allegati**

**Allegato " A1 "**

- **Programma di esercizio**

IL DIRETTORE VICARIO  
DEL D. ... NTO 6  
(Dr. Guido FERRARI TIOLI)

14

ASSESSORE  
Dr. Francesco Aracri